

Oggetto **Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, modificato dall'Atto Transattivo del 26/04/2018. Autorizzazione a favore di G.T.T. S.p.A. all'emissione di fatture pari a 4.592.334,75 euro oltre iva, in acconto trimestrale ai corrispettivi previsti per il primo, secondo e terzo trimestre di ciascuna annualità del Contratto sino al subentro del nuovo concessionario.**

Il Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza¹, dispone di autorizzare G.T.T. S.p.A. a procedere ad emettere fatture pari a 4.592.334,75 euro oltre iva in acconto trimestrale ai corrispettivi previsti dal Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, modificato dall'Atto Transattivo del 26/04/2018, per il primo, secondo e terzo trimestre di ciascuna annualità del Contratto sino al subentro del nuovo concessionario.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata², in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

In data 26/03/2008 è stato stipulato, fra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte – Parte I e II, 2° Supplemento al numero 17, del 24 aprile 2008.

L'Accordo di Programma del 26/03/2008 vincola la Regione Piemonte al Programma Triennale 2007/2009 di Agenzia dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (di cui all'Allegato 1 dell'Accordo medesimo), facendo venir meno la condizione sospensiva che consente l'ultrattività del Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14 dicembre 2006 per gli anni successivi al 2008.

Dall'annualità 2013 le risorse assegnate dalla Regione Piemonte per il servizio ferroviario e per la manutenzione dell'infrastruttura gestiti dalla convenzione AMM – GTT, prima con la D.G.R. n.11-6177 "Approvazione del Piano di rientro TPL in attuazione dell'art.11 del decreto legge del 8 aprile 2013 n. 35" – Revoca della deliberazione del 6 maggio 2013, n. 25-5760 "Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art.11 del decreto legge del 8 aprile 2013 n. 35", e, successivamente, con la D.G.R. 18-6536 del 22/10/2013, ammontano a 18,6 M€.

Dette risorse sono comprensive dei corrispettivi per obblighi di servizio, dell'iva e del pedaggio a favore di RFI S.p.A. per la tratta Porta Susa – Settimo.

Il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006 prevede all'art.5, comma 6, una compensazione annuale pari a 18.369.388,99 euro oltre IVA comprensiva dell'onere relativo al co-uso del binario RFI dalla stazione di Settimo alla stazione di Torino Porta Susa pari a 215.000,00 euro di cui all'art. 5, comma 8, del Contratto di servizio.

In data 26/04/2018 tra Agenzia della Mobilità Piemontese e G.T.T. S.p.A. è stato sottoscritto l'Atto Transattivo che prevede all'Allegato 3 "Criterio di contabilizzazione servizi ferroviari" per l'anno 2018 e per ciascun anno sino al subentro del nuovo concessionario una compensazione economica pari a 17.000.000,00 oltre IVA comprensiva:

- delle agevolazioni tariffarie di cui all'art.17, comma 5, del Contratto di servizio
- dell'onere relativo al co-uso del binario RFI dalla stazione di Settimo alla stazione di Torino Porta Susa pari a 215.000,00 euro di cui all'art. 5, comma 8, del Contratto di servizio.

Le compensazioni economiche vengono erogate³ dall'Agenzia a GTT S.p.A. secondo rate trimestrali posticipate, da liquidare a fronte di emissione di regolare fattura.

In data 03/05/2018 è pervenuta la fattura N.2018000200 del 03/05/2018, emessa in acconto per gli obblighi di servizio contrattuali, relativa al primo trimestre 2018, per l'importo di 4.592.334,74 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 459.233,47 euro, per un importo complessivo di 5.051.568,21 euro, in regime di scissione dei pagamenti.

Con Determinazione Dirigenziale n.256 del 23/05/2018 l'Agenzia ha disposto la liquidazione della fattura N.2018000200 del 03/05/2018.

L'importo della succitata fattura corrisponde ai 1/4 del valore economico di cui all'art.5, comma 6, del Contratto di Servizio Rep. N. 79 del 14/12/2006.

In data 21/05/2018, in sede di riunione⁴ di Comitato⁵ Tecnico di gestione del Contratto di servizio, I rappresentanti di G.T.T. S.p.A. hanno esposto la richiesta, anche in relazione ai propri piani finanziari, di poter procedere ad emettere le fatture in acconto relative al secondo e terzo trimestre per l'importo "storico" di contratto originariamente fissato e come già avvenuto per il primo trimestre 2018, rinviando la fatturazione a saldo delle prestazioni annuali a seguito della consuntivazione del IV trimestre.

Nel merito del pagamento delle fatture, il comma 11 dell'art. 5 del Contratto di servizio dispone il pagamento delle compensazioni secondo rate trimestrali posticipate, non specificandone l'importo.

Al comma 16 del medesimo articolo si dispone che:

- il pagamento della rata relativa al quarto trimestre abbia luogo con le forme previste per gli altri trimestri per l'intero corrispettivo detratto del doppio del valore della massima decurtazione, per sanzioni e servizi non resi, registrata nei precedenti trimestri;
- il saldo sia conguagliato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare documento contabile, da emettere successivamente alla stesura del verbale del Comitato Tecnico relativo alla verifica dei servizi resi da GTT nel corso dell'ultimo trimestre secondo le modalità previste per gli altri trimestri.

Nel caso in cui l'Agenzia accolga la richiesta di GTT, considerata la ridefinizione dell'importo contrattuale per obblighi di servizio approvata dalle parti con l'Atto transattivo del 26/04/2018, l'importo delle prime tre rate trimestrali assumerebbe il valore di 4.592.334,74 euro oltre I.V.A. e l'importo della quarta rata assumerebbe il valore di 3.222.995,75 euro oltre I.V.A.; allo stato la detrazione da operare sulla quarta rata, in attesa del saldo, sarebbe pari a 25.000,00 euro, ovvero il doppio dell'importo delle penali a carico di GTT per il servizio del primo trimestre.

L'importo della quarta rata, pari a 3.222.995,75 euro oltre I.V.A, sarebbe comunque sufficiente a trattenere il doppio del valore della sommatoria delle penali e delle detrazioni per servizi non resi a carico di GTT operate nel 2017, pari a 579.471,16 euro.

Si ritiene quindi accettabile la richiesta di G.T.T. S.p.A. circa l'importo delle fatture da emettere per rate trimestrali alla compensazione contrattuale poiché non pregiudica la corretta gestione finanziaria del Contratto di servizio ferroviario.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì _____

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 03 luglio 2018

¹ Artt. 107 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 – art. 35 “Regolamento di

Contabilità” approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005.

- ² Riferimento Determinazione del Direttore Generale N.178 del 31/5/2005.
- ³ Riferimento comma 11, art. 5, del Contratto di servizio Rep. N. 79 del 14 dicembre 2006 stipulato tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A.
- ⁴ Riferimento punto 4. all’odg del verbale del 21/05/2018 della riunione di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio, protocollato al n. 5827/2018 del 15/06/2018.
- ⁵ Riferimento art. 6 del Contratto di servizio Rep. N. 79 del 14 dicembre 2006 stipulato tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A.